

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

Deliberazione di Comitato Esecutivo

n. 92 del 07/10/2014

OGGETTO: DGRV n. 603 del 29 aprile 2014 “*Indirizzi interpretativi per l'applicazione della normativa regionale in tema di rimborso spese per gli amministratori e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti degli enti dipendenti e strumentali della Regione*”. Determinazioni.

Seduta del 07/10/2014 ore 13.00, presso sede Ca' Mori - Rana Ca' Mori 8 - Este

Presidente	Giovanni	BIASETTO	presente
Membri:	Simone	BORILE	presente
	Antonella	BUSON	presente
	Luca	CALLEGARO	presente
	Massimo	CAMPAGNOLO	assente
	Lucio	TREVISAN	presente
	Paolo	TRENTIN	presente
Direttore	Michele	GALLO	presente

Svolge le funzioni di Segretario Paolo Trentin - componente del C.E.

IL COMITATO ESECUTIVO

PREMESSO che la LR n. 38/89 istitutiva del Parco Regionale dei Colli Euganei riconosce ai propri amministratori il rimborso delle spese di trasporto stabilito dall'art. 5 della LR 64/83 recante “*Norme modificative e integrative delle leggi istitutive di alcuni enti dipendenti per quanto concerne le indennità agli amministratori e ai revisori e la nomina del Presidente del Collegio dei Revisori*”:

“*Art. 5 - A tutti gli amministratori, residenti in località che disti non meno di 15 chilometri dalla sede dell'ente, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per recarsi dal luogo di residenza alla sede dell'ente per la partecipazione alle sedute degli organi istituzionali oppure, qualora sia consentito l'uso del proprio automezzo, compete il rimborso, per ogni chilometro di percorrenza, di una somma pari a un quinto del costo di un litro di benzina super. Nel rispetto dei criteri e limiti di cui al comma precedente, il rimborso delle spese di viaggio viene corrisposto al presidente e al vice presidente degli enti e ai componenti il collegio dei revisori dei conti che, per ragioni del loro mandato, si rechino dal luogo di residenza alla sede dell'ente. [omissis]”;*

PREMESSO che la disciplina del rimborso delle spese di trasporto di cui all'art. 5 della LR 64/83 veniva sostituita dall'art. 57 della LR n. 37/97 “*Rimborso spese per gli amministratori degli enti dipendenti e strumentali della Regione*”, che estendeva (comma 1) agli amministratori degli enti dipendenti e strumentali della Regione la disciplina del rimborso delle spese di trasporto dei consiglieri regionali di cui all'art. 4 della LR n. 5/97, mentre ai presidenti degli enti con competenza territoriale sovraprovinciale o, in caso di enti economici, provinciale, riconosceva (comma 2) una diaria a titolo di rimborso spese pari al cinquanta per cento di quella spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'art. 3 della stessa LR n.5/97;

RICHIAMATO il comma 1 dell'art. 57 della LR n. 37/97, che di seguito si riporta: “*Ai componenti degli organi degli enti dipendenti e strumentali della Regione, che si rechino nella sede dell'ente per lo svolgimento della propria attività istituzionale, sono rimborsate le spese di trasporto secondo i criteri dei commi 1 e 2 dell'articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5*”;

PREMESSO che l'articolo 4 "*Rimborso delle spese di trasporto*" della LR n. 5/97 "*Trattamento indennitario dei consiglieri regionali*", nel testo vigente alla data di entrata in vigore dell'art. 57 della L.R. n. 37/97 sopra richiamato, riconosceva ai consiglieri regionali un rimborso spese di trasporto calcolato in base alle tariffe ACI secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza connesso alla percorrenza, determinato moltiplicando il doppio della distanza chilometrica tra il luogo di residenza e la sede della Regione;

PREMESSO che, in applicazione dell'art. 57 della LR 37/97, il Consiglio regionale – Direzione Amministrazione, Bilancio e Servizi comunicava semestralmente agli enti regionali l'aggiornamento del rimborso chilometrico spettante ai consiglieri regionali da applicare agli amministratori dei medesimi enti;

PREMESSO che la LR n. 47 del 21 dicembre 2012, recante attuazione del DL n.174/2012, convertito in Legge n.213/2012, interveniva in materia di rimborso delle spese di trasporto degli amministratori degli enti regionali nel seguente modo:

- l'art. 3 modificava la disciplina del rimborso delle spese di trasporto dei consiglieri regionali di cui all'art. 4 della LR n.5/97, cui rinvia il comma 1 dell'art. 57 della LR n.37/97 sopra citato, introducendo un rimborso mensile forfetario pari a € 4.500,00 per le "*spese per l'esercizio di mandato*", comprensive, pertanto, anche delle spese di trasporto sostenute per recarsi presso le sedi istituzionali per lo svolgimento del mandato;
- l'art. 19, ai fini del rispetto delle disposizioni di finanza pubblica e, in particolare, dell'articolo 9 del DL n. 95/2012, convertito con L. n. 135/2012, stabiliva che gli enti regionali, con decorrenza di effetti dal 01 gennaio 2013, ove non avessero già provveduto, dovevano prevedere il rimborso ai propri amministratori soltanto delle spese sostenute per le missioni strettamente istituzionali e necessarie ai fini dell'espletamento del mandato, previa presentazione della corrispondente documentazione;

PREMESSO che, successivamente all'entrata in vigore della LR n. 47/2012, il Consiglio regionale – Direzione Amministrazione, Bilancio e Servizi con nota prot n. 3212 del 15.02.2013 ad oggetto "*Legge regionale 12 settembre 1997 n. 37 art. 57. Rimborso spese per gli amministratori degli enti dipendenti e strumentali della Regione – dal 1° gennaio 2013*" comunicava agli enti regionali il nuovo importo riconosciuto dal 01/01/2013 ai consiglieri regionali per effetto della LR n. 47/2012 pari a € 4.500,00 a titolo di rimborso spese per l'esercizio del mandato;

PREMESSO che, alla luce della comunicazione del Consiglio Regionale sopra citata, con nota prot. n.2864 del 20.03.2013 l'Ente Parco chiedeva un parere alla Regione del Veneto – Direzione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti in merito ai criteri applicabili per il rimborso delle spese di trasporto sostenute dai propri amministratori per recarsi presso la sede dell'Ente per lo svolgimento del mandato, considerato che la disciplina introdotta dalla LR n.47/2012 non poteva trovare applicazione in riferimento alla fattispecie di cui al comma 1 dell'art. 57 della LR n.37/97 in quanto non dettava criteri specifici per il rimborso delle "spese di trasporto", ma faceva generico riferimento alle "spese per l'esercizio del mandato" per il cui rimborso è previsto un forfait mensile onnicomprensivo;

VISTA la nota prot. n. 146153 del 05/03/2013 con cui la Direzione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti chiedeva alla Direzione regionale Affari Legislativi un parere in merito alla questione;

PREMESSO che con DCE n. 40/2013 l'Ente Parco, nelle more della definizione della problematica ad opera degli uffici regionali competenti, deliberava di continuare a corrispondere il rimborso delle spese di trasporto agli amministratori del Parco ex art. 57, comma 1, della LR n. 37/97, applicando, dal 01/01/2013, l'ultimo rimborso chilometrico comunicato dal Consiglio regionale – Direzione Amministrazione, Bilancio e Servizi (nota prot. n.7222/12), pari a € 0,583607, salvo l'eventuale conguaglio che si fosse reso necessario in forza delle determinazioni assunte della Regione del Veneto;

PREMESSO che con nota prot. n. 4111 del 22/04/2013 la DCE n.40/2013 veniva inviata alla Direzione regionale Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti;

PREMESSO che con DGR 4/DDD del 07 maggio 2013 la Giunta regionale approvava un disegno di legge regionale ad oggetto *“Ulteriori misure per il contenimento della spesa pubblica degli enti dipendenti e strumentali della Regione”* che disponeva (art. 1) l’abrogazione, dall’esercizio 2013, di tutte le disposizioni regionali che prevedono rimborsi, in qualunque modo denominati, per le spese di trasporto per gli amministratori, i presidenti, i legali rappresentanti, i componenti degli organi collegiali e monocratici che si rechino nella sede dell’Ente per lo svolgimento dell’attività istituzionale;

VISTA la Relazione di accompagnamento del sopracitato DDL in cui, richiamati i recenti provvedimenti di contenimento della spesa adottati dalla Regione Veneto, tra cui la stessa LR n. 47/2012, si precisa che il provvedimento *“intende prevedere una ulteriore fattispecie di riduzione e razionalizzazione dei costi delle aziende/agenzia/enti regionali, mediante l’abolizione del rimborso delle spese di trasporto per tutti gli amministratori delle aziende, agenzie ed enti regionali, che si rechino nella sede dell’Ente, per lo svolgimento dell’attività istituzionale”*;

VISTO in particolare l’art. 2 del DDL in oggetto che abroga l’articolo 57 della LR n. 37/97;

PREMESSO che in data 29 aprile 2014 la Giunta regionale, dato atto dei dubbi interpretativi sorti sulla sopravvivenza della previgente normativa regionale in tema di rimborsi spese per gli amministratori degli enti regionali, approvava la DGRV n. 603 recante *“Indirizzi interpretativi per l’applicazione della normativa regionale in tema di rimborso spese per gli amministratori e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti degli enti dipendenti e strumentali della Regione”*, comunicata all’Ente Parco dal Dipartimento EE.LL., Persone Giuridiche e Controllo Atti con nota prot. n. 210672 del 15/05/2014;

VISTO, nello specifico, che la DGRV n. 603/2014 riconosce alla disposizione di cui all’art. 19 cit. della LR n. 47/2012 l’effetto di abrogazione implicita, a far data dal 01/01/2013, di qualsiasi altra norma previgente avente ad oggetto il riconoscimento di rimborsi spese a qualunque titolo;

RITENUTO di recepire gli indirizzi forniti dalla DGRV n. 603/2014, riconoscendo agli amministratori dell’Ente Parco solo il rimborso delle spese sostenute per missioni istituzionali con esclusione di qualsiasi altro rimborso spese comunque denominato;

VISTA la DGRV n. 603/2014 nella parte in cui, per quanto concerne il trattamento economico delle missioni istituzionali, dispone che *“in assenza di una specifica disciplina sul punto”* possa ritenersi applicabile come parametro di riferimento per la misura del rimborso il medesimo trattamento previsto per le missioni della dirigenza regionale, ferma restando *“la necessità di disciplinare la materia in modo organico ed uniforme per tutti gli enti regionali”*;

RITENUTO, nelle more di uno specifico intervento legislativo sul punto, di recepire gli indirizzi forniti dalla DGRV n. 603/2014 e, pertanto, di applicare alle missioni degli amministratori dell’Ente Parco il regime delle missioni della dirigenza regionale, come riassunto nell’allegato al presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri di cui all’art.53, comma 3, del Regolamento dell’Ente;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore;

CON VOTI unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di recepire le disposizioni contenute nella DGRV n. 603 del 29/04/2014, riconoscendo agli amministratori dell'Ente Parco esclusivamente il rimborso delle spese per missioni istituzionali debitamente documentate, con esclusione di qualsiasi altro rimborso spese comunque denominato;
2. Di applicare alle missioni istituzionali degli amministratori dell'Ente Parco il trattamento delle missioni della dirigenza regionale come riassunto nell'allegato al presente provvedimento;
3. Di rinviare a successivi provvedimenti la definizione degli aspetti applicativi della DGRV n.603/2014;
4. Di trasmettere il presente provvedimento alla Regione del Veneto – Sezione Enti Locali, Persone Giuridiche e Controllo Atti;
5. Di comunicare il presente provvedimento agli amministratori dell'Ente Parco;
6. Di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L.R. n. 53/93.

IL SEGRETARIO
Paolo Trentin

IL PRESIDENTE
Giovanni Biasetto